



ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA
MARCHIATURA DEGLI OGGETTI IN MATERIALI PREZIOSI, CON ALLEGATI, FATTA A VIENNA IL
15 NOVEMBRE 1972

Art. 14 (Convenzione)

Ogni Stato contraente puo' recedere dalla presente Convenzione purché dia un preavviso scritto di dodici mesi al depositario che dovrà informare tutti gli Stati contraenti o alle altre eventuali condizioni concordate tra gli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente si impegna, in caso di recesso dalla Convenzione, a cessare, dopo l'uscita, di utilizzare o applicare, per qualsiasi fine, il Marchio Comune di Controllo.

Versione in vigore dal 26 maggio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

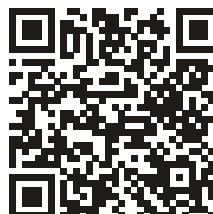
Atto	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
Estremi	Legge 15 maggio 2023, n. 55
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-55-2023/convenzione-art-14>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it